



Comune di Pescara
Assessorato LL.PP. e Mobilità
CMG centro monitoraggio e
gestione sicurezza stradale

Corsi di Formazione - Materiali
16 Aprile 2015

L.366/1998 a favore delle mobilità ciclistica Rassegna normativa

a cura di Giuseppe Di Giampietro



WWW.WEBSTRADE.IT



IL TESTO COMPLETO DI QUEST'OPERA CON RIFERIMENTI NORMATIVI BIBLIOGRAFICI, MANUALISTICI, LINK ATTIVI E ALTRE RISORSE E' DISPONIBILE IN FORMATO ELETTRONICO SU DVD WEBSTRADE.IT.
I materiali presentati sono frutto di ricerche finanziate MURST 2000-2010. Essi non sono pubblicati e sono utilizzati con finalità didattiche. E' escluso qualsiasi uso professionale o riproduzione senza la preventiva autorizzazione del curatore

<digiampietro@webstrade.it - www.webstrade.it - 02-4474-978 >

(Retro pagina vuoto)

Definitivamente approvato il ddl sulle piste ciclabili

Per l'Italia in bicicletta (Ddl Senato 7.10.98 L. 366-1998. G.U. 23-10-98)

Fra qualche anno anche in Italia sarà possibile viaggiare in bicicletta. Infatti, la legge che stanziava 100 miliardi l'anno, a partire dal 1998, per la realizzazione delle piste ciclabili, è stata approvata definitivamente dalla commissione lavori pubblici di Palazzo Madama, il 7 ottobre. Le nuove regole hanno un impianto federalista che affida alle Regioni la ripartizione finanziaria e ai Comuni e alle Province l'elaborazione dei progetti di viabilità ciclistica. Questi progetti dovranno prevedere strade dotate di piste ciclabili, parcheggi per bici, nodi di interscambio con i mezzi pubblici, itinerari ciclabili e servizi di informazione per cicloturisti. Naturalmente, la legge non si rivolge solo a coloro che vogliono visitare l'Italia viaggiando in bicicletta, ma anche a coloro che vogliono recarsi quotidianamente a lavoro con una comoda due ruote, sull'esempio di tutte le popolazioni del Nord Europa. (15 ottobre 1998)

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica Articolo 1

1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Articolo 2

1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del [fondo di cui all'articolo 3](#)¹⁻

Articolo 3

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Articolo 4

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione è effettuata:

a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;

b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;

c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente

o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 6

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento [dell'obiettivo di cui all'articolo 1 ²](#), possono essere i seguenti:

- a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
- d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
- h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Articolo 7

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Articolo 8

- 1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
- 2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.

Articolo 9

- 1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei [progetti di cui all'articolo 2 ³](#) costituisce, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ⁴](#), e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.
- 2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli [interventi di cui all'articolo 6 ⁵](#), può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁶](#), e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
- 3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente nazionale per le strade, delle province, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato SpA, può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi [dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁷](#).

Articolo 10

1. Dopo il [comma 4 dell'articolo 13 del decreto](#)

[legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ⁸](#), è inserito il seguente:

"4- bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle [lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 ⁹](#) devono avere, per l'intero sviluppo, una **pista ciclabile** adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".

2. Dopo il [comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ¹⁰](#), è inserito il seguente:

"2- bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare **percorsi ciclabili** adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".

3. Il primo periodo del comma 4 [dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ¹¹](#), è sostituito dal seguente: "I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani [di cui all'articolo 36 ¹²](#), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica".

4. [Il comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ¹³](#), è sostituito dal seguente:

" 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi [dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ¹⁴](#), di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti".

5. [I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo ¹⁵](#), sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai [piani di cui all'articolo 2 ¹⁶](#) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le

regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la dotazione del fondo di cui all'articolo 3.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTE

1- Si tratta del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

2- E' l'obiettivo di valorizzare e sviluppare la mobilità ciclistica.

3- Sono i progetti sulla viabilità nelle aree comunali.

4- Sono le norme che disciplinano l'iter amministrativo per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che si considerano urgenti.

5- Si tratta di tutti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico cittadino.

6- Si tratta della conferenza dei servizi che, secondo queste norme, può essere indetta dall'amministrazione per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

7- Sono le norme che sanciscono la possibilità di eventuali accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che richiedono l'azione integrata di comuni, di province e regioni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti. Esse stabiliscono che "il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi e le modalità."

8- Sono le norme relative alla costruzione e alla tutela delle strade ed aree pubbliche.

9- Le lettere C,D,E,F indicano rispettivamente le strade extraurbane secondarie, le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali.

10- Sono le norme che stabiliscono i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade.

11- Sono le norme relative ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

12- Si tratta dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana.

13- Sono le norme relative alla formazione dei giovani in materia di educazione stradale.

14- Sono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate con decreto del Ministero dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna.

15- Si tratta dei programmi scolastici sull'educazione stradale e, in particolare, sull'uso della bicicletta, che devono essere svolti come attività obbligatoria nelle scuole di ogni organo e grado.

16- Sono i piani redatti dalle regioni per la mobilità ciclistica.

(Fonte: [La Repubblica-Lex](#). - Editing [G. Di Giampietro](#) - DST, Politecnico di Milano, 12-98)

ARCHIVIO NORMATIVE WEBSTRADE

download ed editing G. Di Giampietro, DST, Politecnico di Milano 6/1999

<http://users.iol.it/digiampietro>- <http://www.geocities.com/Athens/Agora/5311/Webstrade>

DIRITTI *Fatti salvi gli obblighi nei riguardi delle fonti originali, è richiesta la citazione dell' URL come fonte,*

in caso di utilizzo dei materiali elettronici per scopi di studio e ricerca. Per l'utilizzo degli stessi materiali per attività professionali è richiesta l'autorizzazione scritta del curatore.

RESPONSABILITA' *Benchè ogni cura è messa nell'editing dei materiali elettronici, essi non sostituiscono quelli*

cartacei da cui provengono. Alle fonti originali, sempre citate nel documento elettronico, occorre fare riferimento in caso di dubbio o per un uso probatorio. Per un miglioramento del servizio, segnalare qualsiasi errore od omissione al curatore. <mailto:digiampietro@iol.it> -

G. Di Giampietro, DST Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 - 20133 Milano - fax 02-2399-5435
